



**Università
degli Studi
di Ferrara**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

ACCORDO PER L'AMMISSIONE DEI DOTTORANDI ALL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dal dalla Rettrice *pro tempore*, Prof.ssa Laura Ramaciotti

E

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n.8 – 48121 Ravenna, C.F. e P.IVA 02483810392, rappresentata dalla Direttrice dell'U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Dott.ssa Orietta Versari, nominata con deliberazione n.66 del 24.02.2022

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTI

- il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato in particolare con il Decreto Legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della Legge del 30 novembre 1998, n. 419;
- l'articolo 4 della Legge del 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- il Decreto Legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della Legge del 30 novembre 1998, n. 419;
- la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'articolo 9 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 23 dicembre 2004, n. 29;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- il Regolamento dell'Università degli Studi di Ferrara in materia di dottorato di ricerca ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 294/2024, prot. n. 54242 del 12 febbraio 2024;
- l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- è opportuno fissare, d'intesa, le disposizioni riguardo all'ammissione e all'impiego dei dottorandi di ricerca nell'attività assistenziale, affinché questa si svolga nel pieno rispetto della normativa vigente e in armonia con le finalità proprie del corso di dottorato di afferenza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente accordo reca le disposizioni riguardanti i criteri e le modalità per l'ammissione dei dottorandi di ricerca alle attività assistenziali all'interno dell'Azienda ai sensi degli articoli 11, comma 6 e 18, comma 1 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario.

Articolo 3 – Modalità di ammissione all'attività assistenziale

1. Al fine dell'ammissione all'attività assistenziale, il dottorando deve presentare domanda al Collegio dei Docenti del corso di dottorato.
2. Requisiti di ammissione all'attività assistenziale sono l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo professionale, dove esistente, e il possesso di diploma di specializzazione, nel caso in cui sia reso necessario dalla specifica attività assistenziale.
3. L'ammissione all'attività assistenziale deve intendersi riservata ai dottorandi di ricerca iscritti all'Università che frequentano continuativamente le sedi dell'Azienda. Per i dottorandi che provengono o risiedono nelle sedi delle Università consorziate, l'ammissione all'attività assistenziale è subordinata alle stesse disposizioni vigenti per i dottorandi dell'Università e alla frequenza presso le sedi dell'Azienda per un periodo congruo allo svolgimento dei compiti di ricerca.
4. Il Collegio dei Docenti del corso di dottorato, valutata la necessità e la coerenza dell'attività assistenziale con la formazione professionale e scientifica prevista dal progetto di ricerca, approva la domanda del dottorando. Definisce inoltre una programmazione delle attività di concerto con i responsabili delle Unità Operative nelle quali dovrà essere effettuata l'attività assistenziale. Tale programmazione è documentata attraverso i verbali del Collegio dei docenti, la cui copia è custodita presso gli uffici competenti dell'Amministrazione Universitaria e trasmessa all'Ufficio Rapporti con Enti sanitari dell'Università.
5. Il Collegio dei docenti affida il dottorando, per la parte assistenziale, a un tutor le cui funzioni possono essere svolte, oltre che da docenti universitari, anche da professori a contratto e dal personale del Servizio Sanitario Nazionale incardinato nella struttura sede dell'attività assistenziale.
6. È compito del Collegio dei docenti e del Direttore della struttura di assegnazione stabilire, nel caso concreto, le attività assistenziali da svolgere e la relativa quantificazione oraria che dovrà essere connessa all'esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando e dovrà comportare un impegno orario minoritario rispetto al monte ore complessivo previsto per le attività di ricerca.
7. L'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari trasmette all'Ufficio di supporto alla Direzione Medica di Presidio dell'ambito territoriale in cui il dottorando deve espletare attività assistenziale, così come individuato nell'Allegato 1) al presente accordo, la modulistica pure allegata al presente atto – Allegato 2), quale richiesta di ammissione dei dottorandi all'attività assistenziale stessa. La suddetta modulistica contiene il nominativo del dottorando ammesso allo svolgimento dell'attività assistenziale, le attività che il dottorando è legittimato a svolgere, la data di inizio e fine dell'espletamento dell'attività assistenziale.
8. La Direzione Medica di Presidio dell'ambito territoriale di riferimento, effettuate le debite verifiche, autorizza lo svolgimento dell'attività assistenziale, e lo comunica al Direttore del Dipartimento

aziendale, al Direttore dell'Unità Operativa di assegnazione e all'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari dell'Università di Ferrara. L'attività assistenziale può avere inizio unicamente a seguito di tale autorizzazione.

9. Qualora non lo avesse fatto preventivamente, il dottorando interessato è tenuto, entro un mese dall'ammissione, a fornire alla Direzione Medica di Presidio dell'ambito territoriale di riferimento:
 - la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione all'albo professionale;
 - la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del diploma di specializzazione, ove richiesto.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell'attività assistenziale e limitazioni

1. L'attività assistenziale del dottorando deve essere coerente con la programmazione delle attività dell'U.O. e deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni ricevute dal tutor e dal responsabile dell'U.O.
2. Il dottorando è in ogni caso tenuto al rispetto delle prescrizioni aziendali in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro, di riservatezza e di tutela dei dati personali.
3. L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno e con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale.
4. Il Collegio dei Docenti potrà autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca e, ove previsto, di didattica.
5. Eventuali attività di tipo assistenziale svolte al di fuori del percorso previsto dal dottorato ma all'interno delle strutture dell'Azienda, potranno essere effettuate previa autorizzazione del Collegio e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca.

Articolo 5 – Indennità integrativa oltre l'impegno orario

1. L'Università può richiedere formalmente all'Azienda USL della Romagna di consentire lo svolgimento di ulteriore attività assistenziale da parte del dottorando nel settore medico clinico, se in possesso del diploma di specializzazione ove obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente, e comunque oltre i limiti di impegno relativi ai loro compiti connessi al dottorato. La prestazione della predetta attività assistenziale è vincolata al nulla osta del Collegio dei Docenti del corso di dottorando interessato; il nulla osta dovrà essere trasmesso, a cura dell'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari dell'Università, al Direttore dell'Unità Operativa di riferimento per la preventiva valutazione circa le specifiche esigenze assistenziali della struttura il quale, a sua volta, dovrà acquisire il nulla osta della Direzione Sanitaria aziendale al rilascio dell'autorizzazione. I conseguenti adempimenti circa l'assegnazione del contratto al dottorando, nel testo che si unisce al presente accordo – Allegato 3), dovranno essere posti in atto dall'U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane aziendale.
2. L'impegno orario settimanale ed i livelli dell'attività di cui al presente articolo verranno definiti e concordati in sede di negoziazione degli obiettivi assistenziali, nonché tenuto conto dell'impegno orario stabilito per l'espletamento del dottorato. In ogni caso l'impegno orario non potrà essere superiore a 15 ore settimanali.
3. L'Azienda corrisponderà una indennità integrativa oraria omnicomprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali ai dottorandi autorizzati allo svolgimento di attività assistenziali oltre i limiti di impegno relativi al dottorato. La quantificazione dell'indennità di cui al presente comma è pari a € 24,50 per ciascuna ora e potrà essere soggetta a successiva revisione.
4. Il Direttore dell'Unità Operativa presso cui il dottorando è inserito è tenuto ad attestare l'effettuazione delle ore concordate, al fine di permettere una corretta liquidazione dell'indennità

dovuta. Il dottorando dovrà comunque utilizzare il proprio badge magnetico per permettere la rilevazione delle sue presenze.

5. Qualora venissero meno le esigenze assistenziali o non venissero garantiti da parte del titolare del dottorato di ricerca autorizzato ai sensi del presente articolo i livelli di assistenza concordati, l'Azienda può revocare l'autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziali di cui al presente articolo ed interrompere l'erogazione dell'indennità integrativa oraria. L'autorizzazione può essere altresì revocata dal Collegio dei docenti. In entrambi i casi si dovrà darne reciproca comunicazione.

Articolo 7 – Adempimenti dell'Azienda

1. L'Azienda fornisce ai dottorandi la dotazione del vestiario e quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali e si fa carico della sorveglianza sanitaria.
2. L'Azienda dota il dottorando di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la sua qualificazione, per garantirne la riconoscibilità, come prescritta dalle norme vigenti. Concluso il periodo di svolgimento di attività assistenziale, il dottorando è tenuto alla restituzione del dispositivo di identificazione.
3. Nel caso in cui i dottorandi svolgano l'attività presso UU.OO. dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, l'Azienda dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radioesposti il Servizio Coordinamento attività Medici Competenti della sede territoriale dovrà ricevere il giudizio di idoneità del Medico Autorizzato dell'Università in corso di validità.
4. Ai dottorandi ammessi all'attività assistenziale è assicurato l'accesso alle mense dell'Azienda alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.

Articolo 8 – Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale

La revoca o sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale viene disposta dall'Azienda ed è prevista nei seguenti casi:

1. insorta incompatibilità con le attività proprie del dottorato, che può essere in qualsiasi momento dichiarata dal Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato all'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari dell'Università, che provvederà a darne comunicazione all'Azienda;
2. accoglimento di motivata richiesta dell'interessato al Collegio dei docenti del dottorato, il cui verbale sarà trasmesso dall'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari all'Azienda;
3. motivata richiesta del Responsabile della U.O. al Coordinatore di cui sopra e all'Azienda;
4. motivata richiesta del Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato al Responsabile della U.O. e all'Azienda;
5. motivata richiesta da parte del medico competente o dell'Ispettorato del Lavoro;
6. motivata decisione dell'Azienda per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti all'attività autorizzata, che verrà comunicata all'interessato, al Coordinatore del Collegio dei docenti, al Responsabile dell'U.O. e all'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari dell'Università.

Articolo 9 – Rispetto del codice di comportamento

Il dottorando, durante lo svolgimento dell'attività assistenziale, è tenuto ad osservare il codice di Comportamento dell'Azienda, nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico dell'Università. L'accertata violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale per il dottorando.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR). Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli articoli 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Articolo 11 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 12 – Sicurezza

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai dottorandi durante l'attività assistenziale presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché ai dottorandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Per le attività di cui al presente Accordo, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'articolo 2 del suddetto Decreto Legislativo 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al dottorando prima dell'inizio delle attività stesse.

Articolo 13 - Coperture assicurative

1. I dottorandi devono essere in possesso di apposita polizza assicurativa personale che garantisca adeguata copertura per i rischi professionali legati allo svolgimento di attività assistenziali.
2. I dottorandi sono coperti, a cura dell'Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa per responsabilità civile verso terzi, derivante dallo svolgimento delle attività di formazione e ricerca, con le modalità previste per queste tipologie di figure.
3. L'Azienda garantisce ai dottorandi ammessi all'attività assistenziale la tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni per le quali sono stati autorizzati, con le medesime modalità previste per il proprio personale dipendente.

Articolo 14 – Durata, proroga, rinnovo, cessazione

Il presente accordo ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere:

- prorogato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immutato dell'accordo già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti.
- rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'accordo originario, approvata dai rispettivi organi competenti.

Articolo 15 - Recesso e scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

Articolo 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del Decreto Legislativo del 8 luglio 2010, n. 104.

Articolo 17 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 17 febbraio 2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I, articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.


Università degli Studi di Ferrara
Firmato digitalmente
La Rettrice
Prof.ssa Laura Ramaciotti

A.U.S.L. della Romagna
Firmato digitalmente
La Direttrice
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Dott.ssa Orietta Versari

Allegato 1

PERSONALE A SUPPORTO DELLE DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO AUSL ROMAGNA

SEDE	FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO	RECAPITO
Rimini	Giangiuseppe Gassi Laura Burlaschi	giangiuseppe.gassi@auslromagna.it 0541/705746 laura.burlaschi@auslromagna.it 0541/705720 accoglienza.specializzandi.rn@auslromagna.it
Cesena	Milena Branchetti Simona Vignatelli	milena.branchetti@auslromagna.it 0547/394575 simona.vignatelli@auslromagna.it 0547/352376
Ravenna	Licia Facchini Anna Maria Rotondo	licia.facchini@auslromagna.it 0544/285627 annamaria.rotondo@auslromagna.it 0544/285341
Forlì	Giustina Testa	giustina.testa@auslromagna.it 0543/731963
Lugo	Daniela Bagnato	daniela.bagnato@auslromagna.it 0545/214205
Faenza	Manuela Zinzani	manuela.zinzani@auslromagna.it 0546/601228
Riccione/Cattolica	Lorena Gaudini	Lorena.gaudini@auslromagna.it 0541/608649



DOMANDA DOTTORANDI

Alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero
di _____

PROGRAMMA INDIVIDUALE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI (barrare la voce di interesse)

- DOTTORANDO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
- DOTTORANDO NON IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

IL/LA DOTT /DOTT SSA nome e cognome		
NATO/A a	PROV.	IL
INDIRIZZO DI RESIDENZA		
VIA _____		N° _____
CITTA	CAP	
CODICE FISCALE		
indirizzo E-MAIL		
CELLULARE		
DIPLOMA DI LAUREA		
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN		
CORSO DI DOTTORATO IN		

UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE _____

IL/LA

DOTT./DOTT.SSA _____

E' LEGITTIMATO/A A COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITA' ASSISTENZIALI

N° ORE
SETTIMANA

DATA INIZIO PREVISTO PER L'IMPIEGO NELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI/...../.....

DATA TERMINE ATTIVITA' ASSISTENZIALI/...../.....

Resta inteso che l'attività assistenziale potrà avere inizio solo do o l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da arte della Direzione Medica di Presidio di riferimento.

Il Tutor dichiara di aver appurato per il professionista indicato il livello di conoscenza della legislazione in materia di prescrizione e corretto uso del ricettario e, pertanto, sotto la sua responsabilità e d'intesa con il Coordinatore del Dottorato/Direttore Dipartimento Universitario e il Direttore dell'Unità Operativa/Responsabile SSD di assegnazione, chiede per lo svolgimento delle attività sopracitate il rilascio del:

RICETTARIO S.S.N

 SI NO

TIMBRO PERSONALIZATO

 SI NO

Firma e Timbro del Tutor Universitario

Firma del Dottorando

Firma e Timbro del Coordinatore del Dottorato

DATA di presentazione _____

SEGUE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

(Art. 46 DPR 445/2000)

La/il sottoscritta/o

Nata/o a

il

Residente a

Via

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

Di essere iscritto al seguente ordine professionale

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di
specializzazione

Data

Firma del dichiarante

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZIALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DA PARTE DEL DOTTORANDO DI RICERCA DOTT.

.....

TRA

L'Azienda UsI della Romagna con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n.8 – 48121 Ravenna, C.F e P.IVA 02483810392, rappresentata dal Direttore dell'U.O.Gestione Giuridica Risorse Umane, Dott.ssa Orietta Versari, nata a Forlì il 2.07.1963, nominato con deliberazione n.66 del 24.02.2022;

E

Il Dr..... nato a Il, residente a, via n....., - C.F.....

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E RELATIVI OBIETTIVI SPECIFICI

Con l'attivazione del presente contratto l' Azienda USL della Romagna autorizza il Dr..... titolare del dottorando di ricerca ai sensi dell'art. 5 relativo all' Accordo tra Università degli Studi di Ferrara e l' Azienda USL della Romagna sull' impiego nell'attività assistenziale dei dottorandi per lo svolgimento di attività assistenziale nell'ambito di un progetto di ricerca presso l' U.O. di dal titolo: “.....”

Il Dr.avrà come compiti assistenziali:

-
-
-

ART.2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di collaborazione è instaurato a partire dal..... fino al

ART.3 ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO

L'orario per l'espletamento dell' attività assistenziale è complessivamente di n. ore. Il Direttore dell'UO di dovrà attestare l'effettuazione delle ore concordate con il Dottorando di Ricerca al fine di permettere una corretta liquidazione dei compensi dovuti.

Il titolare del dottorato di ricerca non istaura, con il presente contratto, alcun rapporto di dipendenza funzionale, né vincolo di subordinazione, ma è tenuto comunque all'assolvimento degli adempimento previsti dal presente contratto.

ART.4 COMPENSO

L' Azienda USL della Romagna corrisponderà al Dottorando di Ricerca autorizzato allo svolgimento di attività assistenziale, oltre i limiti di impegno relativi ai suoi compiti di ricerca, una indennità integrativa omnicomprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali pari ad € lorde. Il Direttore dell' UOattesterà l' espletamento delle funzioni richieste.

Il compenso sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica da parte del Dr.e l' Azienda USL della Romagna effettuerà le ritenute fiscali d' acconto fissate dalla normativa vigente.

ART.5 SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualora venissero meno le esigenze assistenziali o non venissero garantiti da parte del titolare del dottorando di ricerca autorizzato allo svolgimento di attività assistenziali ai sensi del presente contratto i livelli di attività concordati, l'Azienda potrà revocare l' autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziale ed interrompere l' erogazione dell'indennità integrativa oraria.

Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del conferimento da parte dell'Università degli Studi di Ferrara del dottorando per la collaborazione ad attività di ricerca.

E' data facoltà al titolare del dottorando di ricerca di recedere dal contratto per motivata richiesta, con preavviso di almeno 20 giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per le richieste di risarcimento per danni derivanti da responsabilità civile terzi, l' Azienda USL della Romagna non si avvale di compagnie assicuratrici, ma provvede in proprio alla gestione dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Legge Regionale 7.11.2012 n.13 e fatti salvi facoltà e diritti previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017.

ART.6 PATTI NON CONTEMPLATI

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile.

ART.7 CONTROVERSIE LEGALI

Per eventuali controversie relative all' interpretazione, applicazione o risoluzione del presente contratto è competente il foro di Ferrara.

ART.8 INCOMPATIBILITA' – INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il dottorando dichiara sotto la sua responsabilità, essendo stato preventivamente ammonito sulle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (ai sensi del DPR 445/2000), di non avere in corso altri rapporti di impiego con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge Finanziaria 412/1991 e che non sussistono motivi di incompatibilità e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con le attività dell' Azienda USL della Romagna, ai sensi della L.190/2012.

Il sottoscritto Dr. è consapevole ed a conoscenza della pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito aziendale in base all' art.15 del D. Lgs.n.33/2013.

Dichiara inoltre di aver ricevuto copia del Codice di comportamento ai sensi del D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e copia del Codice di comportamento aziendale. Gravi violazioni degli obblighi derivanti dal citato Codice di comportamento potranno essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, li _____

II DIRETTORE dell'U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (D.ssa Orietta Versari)

Il Dr. dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgvo del 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016

Ferrara, li _____

IL DICHIARANTE

Il presente contratto d'opera è composto da n.3 pagine.